

## PETIZIONE POPOLARE PERMANENTE

CONTRO LA “SOSPENSIONE” DELL’OBBLIGATORIETA’ E EVENTUALI MODIFICHE DELLA LEGGE 28/2010 emanata a seguito dell’art. 60 del Decreto Legislativo n. 69 del 18 giugno 2009 (*delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali*) e della Direttiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 (*relativa a determinati aspetti, della mediazione in materia civile e commerciale, già attuati dall’ Italia*)

**Egr. Ministro della Giustizia**

**Egr. Ministro attività produttive**

**Egredi Onorevoli componenti della Commissione II Giustizia - Camera Deputati**

**Egredi Capigruppo, Camera dei Deputati**

Premesso che:

- la Corte Costituzionale ha deciso “sull’ordinanza “interlocutoria” del TAR Sez. I del 12 aprile 2011, dichiarando la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del solo articolo 5 comma 1 d.lgs. 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione;
- l’ incostituzionalità richiesta **ai sensi dell' 3, 24, 25 e 102, COMMA 1 della costituzione così come avanzato dai ricorrenti non SUSSISTE**

considerato che:

- l’incostituzionalità della mediazione obbligatoria per **eccesso di delega** rilevata è un vizio che riguarda unicamente il decreto legislativo 28/2010;
- detto “eccesso” può essere sanato con l’emissione di altre norme legislative approvate dal Parlamento;
- che la mancata emanazione di una legge idonea a deflazionare il carico giudiziario comporta pesanti sanzioni da parte dell’U.E. a carico dello Stato con pesante ricaduta sui cittadini;

Visto che:

- la sentenza “de quo” ha appurato che l’obbligatorietà della mediazione non danneggia i cittadini
- i mediatori professionali sono all’altezza di risolvere extragiudizialmente le controversie che le parti volontariamente sottopongono ad organismi di conciliazione, regolarmente scritti nel registro degli organismi tenuti presso il ministero;
- l’esperienza del tentativo obbligatorio di mediazione è necessario per la deflazione dei processi civili;

chiediamo alle S.V. ill.me di mettere in atto la volontà espressa dei cittadini che attraverso la firma in calce alla petizione propongono:

1. di legiferare nel più breve tempo possibile per il ripristino di quanto previsto ex articolo 5 comma 1 dichiarato anticostituzionale per “eccesso di delega” dalla Corte Costituzionale.
2. di aggiungere alle materie di cui al comma precedente altre materia come ad esempio le controversie societarie, di lavoro e di mediazione familiare;
3. di rendere obbligatoria nella contrattualistica la clausola compromissoria in subordine alla clausola conciliativa;
4. di rendere esente da costi di giustizia anche gli altri tipi di negoziazioni volontarie compreso l’istituto arbitrale;

Alla luce di quanto sopra esposto

### **Chiediamo**

1. pertanto “in primis” di ripristinare quanto dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, tenendo conto anche delle altre proposte avanzate
2. di non introdurre eventuali modifiche che snaturerebbero la legge sulla mediazione civile, con danni ai mediatori, soprattutto giovani, ma al contrario di farlo nel senso voluto dai cittadini o così come espresso nella presente petizione popolare.